



# COMUNE di BITONTO

## CITTA' METROPOLITANA DI BARI

15 - Servizio di Polizia Locale

### ORDINANZA N. 334 del 03/06/2026

#### Il Sindaco

Visto il D.P.G.R n° 299 del 25 maggio 2026, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n° 43 del 01/06/2026, con il quale è stato decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026 che di seguito integralmente si riporta:

#### “DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2026, n. 299

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L. r. 38/2016 e della L. r. 53/2019.

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

**VISTO** il D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998; **VISTA** la L. n. 353 del 21/11/2000; **VISTA** la L. n. 100 del 12/07/2012; **VISTO** il D. Lgs. 152 del 03/04/2006; **VISTO** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018; **VISTA** la L.R. n. 18 del 30/11/2000; **VISTO** il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali;

**VISTA** la L.R. n. 38 del 12/12/2016; **VISTA** la L.R. n. 53 del 12/12/2019; **VISTA** la L. n. 155 del 08/11/2021; **VISTA** la L.R. n. 1 del 2023;

**VISTE** le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;

**VISTO** l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni; **VISTA** la L. n. 116 del 11/08/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”; **VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento regionale n. 28 del 22 dicembre 2008 di modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007;

**VISTO** il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)” che ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica “Natura 2000”;

**VISTE** le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;

**VISTA** la Deliberazione n. 337 del 14/03/2022 con cui viene istituito il Tavolo Tecnico Permanente Antincendio boschivo (A.I.B.);

**VISTA** la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;

**VISTA** la Deliberazione n. 313 del 29/03/2026 con la quale Giunta Regionale ha esteso la validità del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025 a tutto l'anno 2026;

**VISTO** il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

**VISTO** che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2026 la pericolosità degli incendi boschivi;

**CONSIDERATO** che è necessario perseguire la più ampia azione cautelativa verso la problematica degli incendi boschivi che interessano l'intero territorio regionale e che possono causare la distruzione del patrimonio boschivo, favorendo il dissesto del territorio e mettendo in serio pericolo l'incolumità delle popolazioni residenti e non, nelle aree boschive o limitrofe ad esse;

**RITENUTO** opportuno decretare, per l'anno in corso, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2, della L.R. 14/12/2016 n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia), dal 15 giugno al 15 settembre;

**DECRETA**  
**Articolo 1**

### ***Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi***

1. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del servizio antincendio boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di estensione temporale in funzione dell'andamento meteo-climatico.

2. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

#### **Articolo 2**

##### ***Disposizioni per l'operatività del Servizio A.I.B. regionale e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale***

1. Il dirigente della Sezione Protezione Civile, in conseguenza della dichiarazione di cui al comma 1 del precedente articolo 1, attiva in modalità H24 per l'intera durata dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.) e i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.), attualmente operativi in modalità H12, in raccordo con la Sala Operativa Integrata Regionale (S.O.I.R.). In aggiunta al personale regionale della Sezione Protezione Civile, per l'operatività della S.O.U.P., della S.O.R.T. e delle P.L.O.T., la Regione Puglia si avvale delle risorse e dei mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché dei Carabinieri Forestali e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e del personale e mezzi dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F.), secondo le modalità definite negli accordi sottoscritti con le amministrazioni/organi competenti.

2. Il dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è autorizzato ad adottare gli atti organizzativi e gestionali necessari ad assicurare, per l'intero periodo stabilito dall'articolo 1, inclusi i giorni festivi e prefestivi, la piena operatività delle diverse componenti operative del servizio A.I.B. regionale: la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.), i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.) e i Campi Gemellati, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.

3. Il Presidente della Giunta Regionale dichiara lo stato di crisi regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. n. 53 del 12/12/2019 (Sistema regionale di protezione civile) al verificarsi di eccezionali e gravi condizioni predisponenti gli incendi, conferendo contestuale delega, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 citato e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, al Dirigente della Sezione Protezione Civile per disporre l'attuazione degli interventi necessari per superare lo stato di crisi.

#### **Articolo 3**

##### ***Divieti su aree a rischio di incendio boschivo***

1. Ad integrazione di quanto previsto dal R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), del relativo Regolamento e delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, nel periodo di cui all'articolo 1, in tutte le aree regionali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) sostare con mezzi motorizzati nelle aree boscate al di fuori delle strade asfaltate o brecciate, nonché sostare su superfici coperte da erba secca, o altra vegetazione facilmente infiammabile, al fine di prevenire il rischio di innesco di incendi;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: "Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata", non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L. R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, e comunque nel rispetto del vincolo di realizzazione di fasce preventive di larghezza non inferiore a quindici metri come previsto dalla citata norma.

3. Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dalla norma regionale, statale, dai regolamenti e dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione.

5. Nelle zone ad elevata densità turistica, al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i Comuni possono autorizzare, esternamente alle aree boscate e previa realizzazione di fasce di prevenzione di larghezza non inferiore a quindici metri, parcheggi temporanei, a condizione che sia rispettata la vigente normativa in materia ambientale e che i gestori pongano in essere misure di prevenzione incendi (indicazione/segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozione di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate, e che vi siano idonee attrezzature in loco, di pronto utilizzo, per estinguere eventuali principi di incendio, quali estintori, cisterne di acqua e

simili. I Comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

#### **Articolo 4**

##### ***Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale***

1. Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni della L.R. n. 38/2016 nonché le indicazioni del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Particolare attenzione deve essere prestata alla effettiva realizzazione delle fasce di prevenzione previste dalla citata normativa.

#### **Articolo 5**

##### ***Concorso degli Enti locali alla lotta attiva agli incendi boschivi***

1. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 18/2000, e dell'art. 6 della L.R. n. 53/2019, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. I Comuni nel cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rischio di incendio boschivo o di interfaccia possono avvalersi delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di prevenzione e repressione incendi sulla base di specifici accordi o convenzioni stipulati nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 dandone tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali ai sensi del D.lgs. n. 1/2018, della L.R. n. 53/2019 hanno l'obbligo di aggiornare i Piani comunali di Protezione Civile relativamente a tutti i rischi presenti sui rispettivi territori, tra cui quello relativo agli incendi boschivi e di interfaccia nonché gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare, delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353 del 2000. Il Piano comunale di Protezione Civile deve essere redatto o aggiornato secondo le Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 1414 del 2019 e deve essere reso disponibile anche sulla Piattaforma informatica di Protezione Civile "SINAPSI".

Le Amministrazioni Comunali comunicano tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'attività antincendi boschivi regionale (A.I.B.) 2026, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

#### **Articolo 6**

##### ***Sanzioni***

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni del presente Decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall'art. 3 è punita a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353/2000, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
- b) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall'art. 4 si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 2016.

2. L'attività di vigilanza e di accertamento delle condotte violative previste dal presente articolo è svolta dai soggetti indicati all'articolo 7. L'irrogazione delle sanzioni compete anche alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale e Reparti Territoriali.

3. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

4. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto è punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

#### **Articolo 7**

##### ***Vigilanza***

1. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

#### **Articolo 8**

##### ***Osservanza delle norme***

1. Al fine di promuovere la conoscenza e l'osservanza delle norme, i Sindaci, in qualità di autorità di Protezione Civile, sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita Ordinanza comunale, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e a promuovere, attraverso la Polizia Municipale, la verifica del rispetto delle azioni preventive citate nonché della vincolistica derivante dalle disposizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000.

#### **Articolo 9**

##### ***Pubblicazione e notifica***

1. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. e) della legge regionale 15 giugno 2023, n. 18.

2. Di incaricare la Sezione Protezione Civile di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati.

#### **Articolo 10**

##### ***Entrata in vigore***

1. Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

#### **Articolo 11**

##### ***Disposizioni finanziarie***

1. Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia."

**RITENUTO**

di dover stabilire, in linea con le finalità richiamate dal predetto provvedimento nonché sancite dalla normativa vigente, adempimenti durante il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità di incendio innanzi riportato a carico di proprietari e/o conduttori – a qualsiasi titolo – di aree incolte, abbandonate, o comunque presentanti fattori di rischio incendio confinanti con aree boscate, nonché limitrofe o contigue ad abitazioni, ferrovie, strade ed autostrade e, tanto, per prevenire e scongiurare accadimenti dai quali possa derivare pregiudizio per le aree boscate nonché nocumento a proprietà private ed alla pubblica e/o privata incolumità.

**VISTA** la Legge n. 353/00;

**VISTO** l'art. 59 del R.D. n. 773/31;

**VISTE** le LL. RR. Puglia nn. 15/97 e 18/00;

**VISTO** l'art. 50 del D. L.gs. n. 267/00,

## **ORDINA**

Ad integrazione dei divieti contenuti nella normativa in premessa richiamata ed al fine di scongiurare rischi di incendio per cause accidentali dai quali possano derivare pregiudizio a cose e/o persone, ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, di aree incolte, abbandonate o comunque presentanti fattori di rischio di incendio, di eseguire entro il 15 giugno 2026 le necessarie opere di difesa passiva per l'eliminazione del rischio incendi mediante l'aratura, il diserbo, ovvero la pulitura di zone di terreno confinanti con aree boscate nonché limitrofe o contigue ad abitazioni, ferrovie, strade ed autostrade, con la realizzazione di idonee fasce di protezione, nel periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità di incendi (sino al 15 Settembre 2026).

Le Forze dell'Ordine, il Comando Stazione Carabinieri Forestale di Bari, il Comando di Polizia Provinciale, il Comando dei VV.FF. competente per territorio, il Comando di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sulla osservanza della presente Ordinanza.

## **STABILISCE**

Che a carico dei trasgressori al precetto di cui innanzi **sarà applicata la sanzione amministrativa da € 175,00 a € 1.350,00 – pagamento in misura ridotta € 350,00** – seguendo i principi ex art. 16 L. 689/81 fatte salve le ulteriori disposizioni di Legge.

Trascorso il termine imposto per la pulizia delle aree, senza che l'obbligato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, procedendo, altresì, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, ad informare l'Autorità Giudiziaria competente.

## **INVITA**

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: 080/5583518 - Comando Stazione Carabinieri Forestale Bari; 115 - Vigili del Fuoco; 080/3751014 - Comando Polizia Locale; 080/3751010 – Comando Stazione Carabinieri; 112 – Numero Unico Emergenza.

## **AVVISA**

Che, avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 – n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

Che, in alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27/07/1993 G.U. n. 176 del 29/07/1993.

Che, a norma dell'art. 5 comma 3 della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Dr. Michele PERRULLI - Comandante Servizio Polizia Locale - Via G. Dossetti, n. 2, dove si potrà prendere visione degli atti durante le ore di ricevimento del pubblico.

## **DISPONE**

La trasmissione del presente Provvedimento nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

- Prefettura Bari;
- Presidente Regione Puglia;
- Presidente Città Metropolitana di Bari;
- Commissariato di P.S di Bitonto;
- Comando Stazione CC. di Bitonto;
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Bitonto;
- Comando Stazione Carabinieri Forestale Bari;
- Comando dei VV.FF. competente per territorio;
- Servizio Polizia Locale – sede;
- Servizio per i Lavori Pubblici – sede;
- Consorzio “Custodia Campi”,
- Servizio Demografico - Ufficio Comunicazione e Informazione per la massima diffusione;
- Albo Pretorio comunale per la pubblicazione nelle forme di legge.

Il Sindaco  
FRANCESCO PAOLO RICCI / ARUBAPEC  
S.P.A.